	Rep. n. 167 Prot. n. 7959	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno 06 (sei) del mese di Giugno duemiladiciassette in Genova, presso la sede	
	della Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio n. 64, innanzi a me, Dott. Attilio	
	Profumo, Ufficiale Rogante A.Li.Sa Area Centrale Regionale di Acquisto, senza	
	assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i	
	Signori:	
	- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria della Liguria -	
	nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova,	
	in via D'Annunzio 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in	
	qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per	
	brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15	
	- Dott. Paolo Borellini Gualdi, nato a Mirandola (MO), il giorno 25 del mese di Gennaio	
	dell'anno 1971 e residente a Mirandola (MO), in Via Jacopo Barozzi n. 5B, (codice	
	fiscale BRLPLA71A25F240L) che interviene quale procuratore speciale, (giusta poteri	
	allo stesso conferiti in atto notaio dott. ssa Emma Anedda in data 25/02/2016,	
	repertorio n. 32.487) della Società Terumo Bct Italia a r.l. – Unipersonale con sede	
	legale in Via Simone Martini nn. 143 – 145, Roma (RM), iscritta al Registro delle	
	Imprese presso la C.C.I.A.A. di ROMA al n.13730121004 (REA 1468545), P. IVA	
	13730121004, domiciliata ai fini del presente atto in Via Simone Martini nn. 143 – 145,	
,,	Roma (RM), (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della	
···	gara d'appalto per la fornitura inclusive service di sistemi per aferesi produttiva, lotto	
	4, giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto di	
	A.Li.Sa. n. 118 del 27/03/2017.	
	l Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di	
	1	

	firma convengono e stipulano, quanto segue:	
	PREMESSO	
	a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel	
	capitolato tecnico e speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha	
	ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del	
	Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla	
	G.U.U.E. il 16/08/2016;	
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per	
	l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad	
	eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di	
	Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti	
	gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
1/	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione	
/EC	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	

<u> </u>	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione,	
	ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei	
	confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le	
	condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole	
	Amministrazioni con l'emissione del relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per	
	ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.	
	i) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa	
	dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;	
	l) che le parti, ai sensi dell'art. 51 Legge 16/02/1913, n. 89, convengono che sia	
	omessa la lettura integrale del presente atto da parte dell'Ufficiale rogante;	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse	
	e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore,	
	l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della	
	presente Convenzione.	1
	Articolo 2 - Definizioni	
	Nell'ambito della Convenzione si intende per:	9
	a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	M
	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della	
	Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di	
	consegna;	

	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la	
	presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad	
	eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
	d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni	
	contraenti comunicano la quantità di servizi, oggetto della Convenzione, da acquisire,	
	impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente	
	un'area riservata alla Convenzione.	
	Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
	1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativì di	
	Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
	tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
	contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
	sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti	
	di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o	
	regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le	
117	modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di servizio di cui all'art. 12	

	"Modalità e termini di esecuzione del servizio", nonché la fornitura di tutti i beni
	eventualmente connessi.
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle
	Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto di aggiudicazione, nonché a
	fornire i beni connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli
	Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente
	Convenzione, per il "SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PREPARAZIONE DI
	POOL DI PLT DA BUFFY-COAT", LOTTO 4 della gara n. 6495822. Pertanto tutti gli
	Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima
	scadenza.
	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato
	nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di
	servizio conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni
	sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
	Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono
	esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
	2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti
	che utilizzano la Convenzione;
·	Articolo 6 - Modalità di conclusione
	In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i
Ì	
	<u> </u>

	singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice	
	ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.	
	2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle	
	Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: Terumo Bct Italia	
	S.r.l. – Unipersonale, Via Simone Martini nn. 143-145, telefono n. 06-51303403/07	
	ovvero mediante fax al numero dedicato 06-51956078, casella di posta elettronica	
	terumobct.gare@terumo-europe.com, casella di posta elettronica certificata	
	terumobctufficiogare@legalmail.it.	
	3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
	dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
	Articolo 7 - Durata	
	1. La presente Convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dal	
	06/06/2017 (data di sottoscrizione).	
	2. La Centrale ha facoltà di esercitare una opzione di rinnovo per ulteriori 24	
	(ventiquattro) mesi.	
	3. Il Fornitore ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni economiche pattuite	
	fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni	
	dalla scadenza del contratto stesso (sessanta mesi o, in caso di esercizio dell'opzione	
	di cui al punto 2, ottantaquattro mesi).	
	4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale	
	di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei	
M	servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria	
	per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo	

	adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese	
	di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione	
	contrattuale.	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel	
	rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della	
	Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando	
	espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere	
	unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
	3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	
	espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
	ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni	
	tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate	
	successivamente alla stipula della Convenzione.	<u>,,</u>
	4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	
	prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della	
	Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso	
	remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto,	
-n	avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,	7
	assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
	5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e	-
	le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
	delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	
	6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti	

	devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi	
	devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore	
	prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle	
	medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione	
	istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto,	
	ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti,	
	senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività	
	contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle	
	Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e	
	accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente	
	tali prescrizioni e procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	
	degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire	
	lo svolgimento di tali verifiche.	
,	9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta	
1	responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni	
	Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e	
	limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna	
	emessi.	
· 	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:	
	a) prestare i servizi oggetto della Convenzione ed a fornire i beni connessi,	

	implegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
	secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per	
 ———————————————————————————————————	quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	·
	relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione,	
·	ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa	
	documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla	
	sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la	
	conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di	
	Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di	
	Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una	11 <u>12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1</u>
	dichiarazione attestante che i prodotti utilizzati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura	
	sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni	
	singolo prodotto.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della	
	Convenzione con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	
	della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.	7
	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato	40
	elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo	1000
	quanto previsto al successivo articolo 13.	·
	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
•	9	

	·	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
	compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e	
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
	attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente	
	contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti	
	Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni	
	stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.	
	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far	
	rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli	
	eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.	
	Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
	1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia	
11	di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli	
1/2/	obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del	
	documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.	
	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi	
	relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole	***
	Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione	
	10	

·	e protezione.	
	3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di	
	sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà	
 	inoltre, a proprie spese a:	
·	a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo	
	svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da	
	attuare per ridurre tali rischi;	
	b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di	
	sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno	
	definito e definiranno in materia;	
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di	
	protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi	
-	connessi agli interventi da effettuare;	
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in	
	regola con le prescrizioni vigenti;	
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di	
	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste	
·	dalla legge.	
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente	
	responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a	
	trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza	
	atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.	fle ?
	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione del servizio	
	1. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura il Fornitore	
·	si obbliga al rispetto delle modalità e dei termini temporali (cronoprogrammi) individuati	
į		

	negli atti di gara o specificati nella propria offerta migliorativa.	
	Articolo 13 - Servizi accessori	
	1. Servizio di reportistica.	
	Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le	•
	modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore	
	l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il	
	monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato	
	dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a	
	tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena	
	collaborazione per rèndere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve	
	comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale	
	relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con	
	indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni	
	successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui	
	all'art. 17.	
	2. Contatti del Fornitore.	
	Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	
	alle forniture comprese nella Convenzione;	
	alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini,	<u> </u>
	magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
	– alle modalità di inoltro dei reclami;	
	– alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
	Articolo 14 - Corrispettivi	
1	1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
1 mes	Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna	

	sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta n. 39/2016/T/PB/mp		
	del 26/09/2016 relativa al LOTTO 4 come riportato dalla determina di aggiudicazione		
	n. 118 del 27/03/2017 per un totale complessivo stimato di fornitura annuale di Euro		
	259.700,00 (duecentocinquantanovemilasettecento/00) e un totale complessivo		
	stimato di fornitura settennale di Euro 1.817.900,00		
	(unmilioneottocentodiciassettemilanovecento/00) IVA 22% ESCLUSA.		
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della		
	effettuazione di servizi connessì descritti nella presente Convenzione e negli allegati		
	di gara.		
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta		
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali,		
	e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi		
	compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei		
	confronti delle Amministrazioni Contraenti.		
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione		
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché		
	dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono		
	compresi nel corrispettivo contrattuale.		
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in		
	base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed		
	invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il	4	_
	Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	fle !	<i>r</i>
. ,	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti,		_
	revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto		
	dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i		

	Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
	L'appaltatore () assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche
	secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente
	Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna
	e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i
	Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi
	del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente
	bancario o postale.
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende
	tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni
	che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i
/h	soggetti, comunicati con nota del 28/03/2017, acquisita agli atti con prot. gen. n. 5643
1	del 14/04/2017.
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di
<i>y</i>	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,
	comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli
	Ordinativi di Fornitura.

	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	Articolo 16 - Trasparenza	
	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della	
	presente Convenzione;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme	
	di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare	
	la conclusione della Convenzione stessa;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della	
	presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi finì.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi	
	del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi	
	assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di	1
	diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore,	
	che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla	
· <i>.</i>	risoluzione.	
<u> </u>	Articolo 17 - Penali	
· 	1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita	

	motivazione, le seguenti penali:	
	a) in caso di ritardo sulla effettuazione delle prestazioni non imputabile alla	
	Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una	
	penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al netto dell'iva. In caso di	
	ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare	,
	risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all'	
	incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo,	
	proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico	
	eccede l'importo incamerato;	
	b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine massimo	
	concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del	•
	valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti	
	potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche	
	l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali	
	fatti potessero derivarle;	
	c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna	
	A.S.L., E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di	
	ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli	
	ulteriori danni.	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore della Convenzione.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della	
No.	reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale	

	applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.	
	4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino	
	al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme	
-	alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte	
	delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o	
	dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie	
	deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa	
	contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio	
_	delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia	
Y### .	giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate	
	a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	,
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in	
	nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	1
	8. La Centrale in caso di relterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa	
	dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in	
	relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla	
	cauzione.	Jan
	9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino	
	a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo	:
		· :

	massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle	
	Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
	superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di	
	Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di	
	ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una	
	penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento	
	del danno.	
	Articolo 18 - Cauzione definitiva	
	Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una	
	cauzione definitiva In favore della Centrale emessa da ING BANK N.V Succursale	
	di Milano - n. DLG 113/17 di importo di Euro 90.895,00	
	(novantamilaottocentonovantacinque/00), determinata come previsto dall'art. 103	
	D.Lgs. n. 50/2016.	<u></u>
	Z. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e	
	comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del	·
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
-	Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed	
	è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del	
	Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti	
for the second	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	

v—————————————————————————————————————	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,	
	resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo	
	restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data	
	dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi	
***************************************	previsti.	
<u></u>	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,	
	comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente	
	svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
	Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed	
	esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
	7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta	
	dalla Centrale.	
	8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione	
	di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del	
	valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	1
**************************************	9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole	
	Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	7
-	rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	M
	Articolo 19 – Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento	
· · ·	del servizio	
	1. Pei i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, tutti i rischi di perdite,	

	·	
	furti e danni, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione	
	medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o	
	colpa grave.	
	Articolo 20 - Riservatezza	
	Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese	
	quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in	
	possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
	forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
	strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
	2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
	materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
·	3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	
	dominio.	
	4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
	consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
	collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente,	
	la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è	
1	tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
1	6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	
	condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	
	Pprevia comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
	7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
	dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	

	Articolo 21 – Risoluzione - Dichiarazione di nullità	
	A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, le Amministrazioni	
	Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,	
	previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di	
	mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel	
	rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	,
	prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con	
	la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque	
	a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r	
	dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza,	
	per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la	
	Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di	
	diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di	
	applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione,	
	proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del	
	danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456	\mathcal{A}
	Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i	//
	singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
	a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	12.
	b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	·
		:

c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
 d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di	
Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
 industriali e diritti d'autore";	
 f) mancata rispondenza tra i servizi forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
 g) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
 dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei	
seguenti casi:	
 a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
 b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
cui all'articolo "Cauzione definitiva";	·
 c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	· · ·
dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa	
altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
 industriali e diritti d'autore";	
 e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
f) nei casi previsti dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016;	
 g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	
la prosecuzione in tutto o in parte;	

	h) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;	
	5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9	
i	della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di	
	fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	·
	6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.	
	In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria	
	per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti.	
	7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura,	
	la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di	
	escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.	
	8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o	
	della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
·	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.	
	10. La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs . n. 165/2001, dichiara la	·
	nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti	
	di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni	
	23	

	che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.
	Articolo 22 - Recesso
	La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla
	Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30
	(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e
	non esaustivo:
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra
	legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,
	la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il
	concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore,
	curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni
	o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara
	e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il
	Fornitore medesimo;
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
	Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
	3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.
1 000	n. 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause
	di ostatiività come risultanti della informativa antimafia.

-	4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la	
	Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni	
	effettuate.	:
	5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109	
	D.Lgs. n. 50/2016 .	
	6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle	
	Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi	
	unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al	
	Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni	
	contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le	
	Amministrazioni contraenti.	
	Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto	
	delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
	inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	
	anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza	
	assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in	All I
	ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi	
	compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore	

	possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori,	
	nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia	
	della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le	
	Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare	
	in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni	
	singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo	
	della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a	
	titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Articolo 24 - Subappalto	
	L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli	
	obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei	
·	confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per	
	l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.	
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i	
	singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di	
	cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni	
	alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà	
À	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando	
	le verifiche sui requisiti dello stesso.	
	2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
ITTE	specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	

	commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli	
	Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.	
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore	
	ed in genere di privativa altrui.	
	Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le	
	Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
	Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott Riccardo Zanella il	
	Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della	
:	Centrale con il Fornitore.	
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010	
	5488536, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail	
	riccardo.zanella@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Paolo Borellini Gualdi	
	il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché	
	di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 06-	
	51303403/07, numero di fax 06-51956078, indirizzo e-mail terumobct.gare@terumo-	
	europe.com, indirizzo di posta elettronica certificata terumobctufficiogare@legalmail.it.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	7
	nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del	
	Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquistl/Approvvigionamenti	
	competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti	1875.21

	Responsabili della fornitura.	
	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
	Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale	
	e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della	
	Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla	
	prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto	
	aggiudicato o vengano introdotti sul mercato modalità sostitutive o innovative, la ditta	
	aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si	
	impegna a immetterle nella fornitura, alle stesse condizioni contrattuali.	
	Articolo 29 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	
	Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero	
	insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi	
	alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla Parte VI Titolo I Capo II (artt. 204 –	
	211) del D.lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.	
	Articolo 30 - Foro competente	
	Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente	,
	in via esclusiva il Foro di Genova.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
	contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò	
	secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.	
	Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai	
	trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima,	
part	dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.	

• .		
	13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati	
	personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti	:
	dell'interessato previste dal Decreto medesimo.	
	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
	esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed	
	al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli	
	ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
<u></u>	3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla	
	pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai	
	sottoscrittori.	
	4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al	
	trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via	
	telefonica e/o telematica, del dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della	
	spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e	
	segg. D.Lgs. n. 196/2003.	A
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
	presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	<i>y</i>
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori	falle
	derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
		:

	fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi	
	di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale	
	o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi	
	designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29	
	D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti	
	e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
-	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo	
	Allegato B;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa di cui all'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le	
	modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a	
	conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg.	
	del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare	
	riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale	
Λ	tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le	
J. K	predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
1000	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	4	

	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
·	alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta in modo virtuale, attraverso la registrazione	
	telematica sulla piattaforma SISTER.	
V-01000000	3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali	
	relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte	
w	bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle	
	Amministrazioni contraenti per legge.	
	4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di	
	impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto,	
	conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,	
	con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	Articolo 33 - Clausola finale	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
	parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone	A
	negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente	
	singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente	U
	Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	floor.
• • • •	l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti	
	nel loro complesso.	
٠.		

	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o	
	dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni	
	contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le	
<u> </u>	medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	-
	parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	. x su
	operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e	
	sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in	+ 1.0 0
	caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua	
	esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	
	iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
	clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui	
	agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti	
	ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con	
	le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti	
	clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5	
	(Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e	
	limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12	
	(Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14	
٠.	(Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione	
	definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art.	
	22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24	
	(Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti	
	industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art.	
1100		

	30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)anche in	
	deroga specifica al'art.4 comma 4 D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 , Art. 32 (Oneri fiscali e	
	spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).	
	lo Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante	
	strumenti informatici su pagine 33 (trentatré) a video, dandone lettura alle parti, per cui	
	a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52	
	bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa	
	e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto	
	sottoscritto.	
	lo Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con	
	firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.	
	Genova, li 06/06/2017	
	LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO	
	IL FORNITORE	
	All the second s	

